



COMUNE DI SIENA

Assessorato all' Ambiente

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 14/07/2009)

Sommario

Titolo I – Principi generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi e Finalità
- Art. 3 Competenze del Sindaco

Titolo II – Disposizioni generali

- Art. 4 Definizioni ed esclusioni
- Art. 5 Tutela degli animali - Divieti
- Art. 6 Tutela degli animali – Obblighi e facoltà
- Art. 7 Modalità di detenzione
- Art. 8 Abbandono di animali
- Art. 9 Divieto di soppressione immotivata di animali
- Art. 10 Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti
- Art. 11 Conduzione e trasporto di animali
- Art. 12 Commercio al dettaglio di animali
- Art. 13 Toelettatura animali
- Art. 14 Impianti per animali da compagnia
- Art. 15 Addestramento di animali
- Art. 16 Pet Therapy
- Art. 17 Animali in premio o in omaggio
- Art. 18 Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 19 Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali
- Art. 20 Approvvigionamento di cibo per animali
- Art. 21 Associazioni animaliste e zoofile

Titolo III – Cavalli

- Art. 22 Detenzione di cavalli ed equidi

Titolo IV – Cani

- Art. 23 Definizione dei bisogni
- Art. 24 Custodia dei cani in recinto
- Art. 25 Nulla osta per detenzione di cani
- Art. 26 Accesso dei cani nelle aree pubbliche
- Art. 27 Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto
- Art. 28 Affidamento ed adozione di cani – prevenzione del randagismo

Titolo V – Gatti ed altre specie animali

- Art. 29 Colonie feline
- Art. 30 Detenzione di volatili
- Art. 31 Contenimento numerico della popolazione di colombi
- Art. 32 Detenzione di specie animali acquatiche

Titolo VI – Disposizioni finali

- Art. 33 Sanzioni
- Art. 34 Inumazione di animali
- Art. 35 Vigilanza
- Art. 36 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Siena, in virtù dei principi generali sanciti nell'ordinamento italiano, tutela il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio cittadino, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali che ostacoli la serena convivenza.
2. Il Comune di Siena, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione con soggetti di culture diverse dalla propria, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione uomo-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, in particolare nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.
3. Il Comune di Siena, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità.
4. Il Comune di Siena, riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale è un valore sociale, promuove iniziative perché le fasce deboli della popolazione, ed in particolare gli anziani, possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale.
5. Per le finalità sopra indicate, il Comune di Siena collabora con le Associazioni per la protezione degli animali legalmente riconosciute, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.
6. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, per le competenze attribuitegli dalle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Definizioni ed esclusioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione di cui alla Legge 281/91, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre a tutte le specie fatte salve quelle la cui cattura è comunque regolata dalle Leggi vigenti e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato dall'artt. 1 e 2 della Legge 157/1992.
3. La definizione di cucciolo si applica ad animali fino a 4 mesi di vita.
4. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
5. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) all'allevamento di animali da reddito;
 - b) alle specie selvatiche od inselvatichite, il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alla detenzione di volatili ed animali ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
 - d) alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore;
 - e) agli insetti.

Art. 5 - Tutela degli animali – Divieti

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti norme.
2. E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento, meglio specificati al successivo art. 7.
3. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
4. E' vietato tenere i cani legati o alla catena se non secondo le disposizioni dettate all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento e salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone, o laddove ci siano limitazioni urbanistiche o igieniche.
5. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei.
6. E' vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di veicoli in movimento; è consentito limitatamente alle biciclette nelle sole aree verdi, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando la pettorina al posto del collare.
7. E' vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali.
8. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di strumenti e oggetti che possono essere inutilmente dolorosi e/o irritanti per l'animale.

9. E' fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, ad esclusione degli interventi effettuati dal personale dell'Azienda USL per motivi sanitari; è inoltre vietato tagliare la prima falange del dito dei gatti (onisetomia) e operare la devocalizzazione.
10. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.
11. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
12. E' severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
13. E' vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
14. E' vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
15. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli; è altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei; gli appositi contenitori per il trasporto devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi.

Art. 6 – Tutela degli animali - Obblighi e facoltà

1. E' fatto obbligo ai possessori di animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. E' permessa la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli ed alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario. In particolar modo, gli animali dovranno avere sempre a disposizione acqua da bere.

Art. 7– Modalità di detenzione

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere.
2. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) illuminazione naturale assente, insufficiente o eccessiva;
 - b) ventilazione assente, insufficiente o eccessiva;
 - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
 - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria.Il Servizio Veterinario della Azienda USL 7 di Siena verificherà le condizioni degli ambienti.
3. La detenzione dei cani alla catena è consentita, non in via continuativa, a condizione che la catena sia di almeno 6 metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia ancorata ad altezza da terra inferiore al metro.
4. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una idonea zona d'ombra.

5. E' vietato altresì l'uso di qualsiasi strumento che arrechi dolore o sofferenza agli animali.
6. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
7. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente.

Art. 8 – Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale domestico appartenente alla fauna autoctona o esotica.

Art. 9 - Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi salvo malattie gravi ed incurabili, previo parere del medico veterinario, o in caso di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle Leggi vigenti o ordinanze specifiche. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle Aziende Unità Sanitarie locali o liberi professionisti che devono rilasciare, al proprietario o detentore dell'animale, o al gestore del canile, o della struttura, un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico

Art. 10 – Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti.

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento, alla Unità Funzionale di sanità Pubblica Veterinaria della Azienda USL, che adotterà le procedure del caso.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti, in difficoltà, è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento all'Unità Funzionale di Sanità pubblica veterinaria della Azienda USL o agli altri soggetti pubblici abilitati al soccorso degli animali.

Art. 11 - Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e succ. modifiche ed integrazioni.
3. E' consentito lasciare animali all'interno dei veicoli solo per brevi periodi a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del mezzo e che lo stesso rimanga all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

Art. 12 - Commercio al dettaglio di animali

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali su aree private in sede fissa, è subordinato al preventivo nulla osta del Comune su parere favorevole delle Unità Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di vendita, negli intervalli tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana e durante il trasporto.

2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o in altri contenitori non deve essere inferiore a quello previsto dal D. Lgs. 116/92 (attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) per le specie in esso contemplate e comunque tale da non comprometterne il benessere ed evitare situazioni di stress e di sovraffollamento. Tutti gli animali devono disporre con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.
3. Non sono consentite le attività commerciali itineranti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. Gli esercenti già in attività, devono presentare la richiesta di nulla osta di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Ai fini della prevenzione del randagismo gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8 aprile 1995 n.43, devono tenere un registro di carico e scarico, vidimato da parte del competente ufficio comunale, degli animali oggetto di commercio conforme al modello predisposto dal competente ufficio comunale: il registro dovrà contenere l'elenco degli animali detenuti e per ognuno dovrà essere indicata la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti; per le specie per le quali è prevista l'identificazione elettronica devono essere riportati anche gli estremi del microchip.
I registri dovranno essere consegnati dagli esercenti all'Ufficio competente comunale con cadenza trimestrale.
6. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
7. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

Art. 13 – Toelettatura animali

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato al rilascio di apposito titolo da parte dell'Amministrazione comunale, dopo l'acquisizione dei necessari pareri della Azienda USL territorialmente competente. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato all'accertamento che l'attività non costituisca causa di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato.
3. I locali adibiti ad attività di toelettatura devono:
 - essere correttamente aerati ed illuminati;
 - essere igienicamente idonei allo scopo;
 - disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
 - disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari;
 - disporre di box separati per la sosta degli animali;

4. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio, ad esclusione dell'intervallo tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana.
5. Le attività di toelettatura, già operanti sul territorio comunale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno uniformarsi a quanto previsto nel presente articolo entro il 31/12/2010.

Art. 14 - Impianti per animali da compagnia

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata al preventivo nulla osta del Comune su parere favorevole delle unità funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL.
2. Gli impianti già in attività, se non autorizzati, devono rivolgere domanda di nulla osta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. E' fatto obbligo per le attività di addestramento della tenuta di un registro, vidimato dal Comune, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento e per ogni soggetto:
 - estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina;
 - generalità del conduttore;
 - finalità dell'addestramento;
 - modalità e durata dell'addestramento.Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.
5. Per le attività di custodia dei cani è previsto il registro di cui al comma 4.
Per le attività di allevamento si fa riferimento all'anagrafe canina ed ai registri dell'E.N.C.I.

Art. 15 - Addestramento di animali

1. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui all'art. 5. nonché con privazioni del cibo e dell'acqua, in conformità con le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

Art. 16 – Pet Therapy

1. Il Comune di Siena riconosce nella Pet Therapy, uno strumento di co-terapia da affiancare alle cure tradizionali; ove possibile, promuove sul proprio territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego degli animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Chiunque intenda avviare una attività di pet-therapy deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio comunale competente in materia di tutela degli animali, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l'utilizzazione di animali di età inferiore a 60 giorni, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche fra le quali, in particolare, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di A.A.A. e di T.A.A. In nessun caso le loro prestazioni devono

comportare fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero lo sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di A.A.A. e di T.A.A. sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di A.A.A. e di T.A.A. e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzabili a fini alimentari.

Art. 17 – Animali in premio o in omaggio

1. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli anche viaggianti
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'immediata sospensione dell'evento e la chiusura dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate al competente ufficio comunale.

Art. 18 – Divieto di accattonaggio con animali

1. Per la pratica dell'accattonaggio è vietato l'utilizzo di animali.
2. E' altresì vietato, nella suddetta pratica, esibire madri con cuccioli lattanti o da svezzare, cuccioli, animali selvatici, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, allo scopo di suscitare l'altrui pietà.
3. Gli animali rinvenuti nelle circostanze di cui al precedente comma, sono sequestrati a cura della competente unità funzionale dell'Azienda USL oppure da parte di agenti e/o ufficiali di P.G. e ricoverati presso le strutture ad essi riservate.

Art. 19 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali

1. Sono vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche (come da elenco esplicitato nell'art. 2 della Legge 157/92) ed esotiche. E' fatta eccezione per le mostre faunistiche al seguito dei circhi autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 6 della legge 150/92.
2. Non possono essere oggetto di esposizione i cani ed i gatti di età inferiore a dodici mesi.

Art. 20 - Approvvigionamento di cibo per animali

1. Le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e/o colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private o esercizi commerciali per il prelievo degli esuberi alimentari per destinarli all'alimentazione degli animali, purché tali residui siano utilizzati entro le 24 ore dal confezionamento o entro le 48 ore se mantenuti ad una temperatura compresa tra 0 – 4°, fermo restando le buone pratiche igieniche nelle varie fasi di trasporto, stoccaggio e somministrazione.
2. Le modalità di prelievo del cibo dovranno essere concordate preventivamente con le mense di cui al precedente punto e ogni onere accessorio (confezionamento, trasporto ecc.) è a carico dei soggetti richiedenti.

Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le associazioni animaliste e zoofile iscritte nel Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda specifici compiti di protezione animale, possono collaborare con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti tra uomo ed animale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.

TITOLO III – CAVALLI ED EQUIDI

Art. 22 – Detenzione di cavalli ed equidi

1. Il Comune di Siena tutela i cavalli da corsa iscritti nell'albo dei cavalli da Palio con apposite norme regolamentari e ordinanze, ponendosi come punto di riferimento avanzato nel panorama nazionale.
2. Tutti gli equidi presenti nel territorio comunale dovranno essere custoditi, qualora trattasi di ricovero non temporaneo, in ambienti delle dimensioni idonee ad assicurare il benessere psico-fisico dell'animale in relazione alla loro taglia.

TITOLO IV – CANI

Art. 23 - Definizione dei bisogni

1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani e i cani, a questi ultimi vengono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali.
2. Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze.

Art. 24 - Custodia dei cani in recinto

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie utile non inferiore a 9 mq. Fanno eccezione i cani di taglia piccola (da 0 a 10 Kg di peso) i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq.
2. All'interno dello stesso recinto, ove sia già presente un cane, ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie utile di 4 mq. Per i cani di taglia piccola di cui al punto precedente l'incremento di superficie è ridotto a 2 mq. per ogni soggetto in più.
3. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli.
4. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità.
5. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.) che deve essere:
 - a) coperto su almeno tre lati o in maniera tale che l'accesso risulti al riparo, orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7, comma 4;
 - b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
 - c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
 - d) di altezza superiore a quella del cane di almeno 15 cm.;

- e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
6. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità e garantire idonee condizioni igieniche.
 7. Deve essere predisposta una zona riparata da tettoia (o struttura simile) che possa permettere al cane di uscire dalla cuccia anche in condizioni atmosferiche avverse.
 8. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani.

Art. 25 - Nulla osta per detenzione di cani

1. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, etc.) più di tre cani di età superiore a sei mesi deve ottenere il nulla osta del Comune su parere favorevole delle unità funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL.
2. I detentori che già si trovano nelle condizioni previste al punto 1, devono richiedere il nulla osta al Comune entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. E' fatto obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; qualora condotti nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto, i cani dovranno indossare la museruola e il guinzaglio.
2. In aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico ai conduttori è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nonché avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida).
3. Il Sindaco, con proprio atto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi, o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.
4. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati dal competente Ufficio comunale, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per le deiezioni. In tali spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
5. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
6. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, compreso le aree di cui al comma 4. Sono esentati esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.

Art. 27 - Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto.

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo, hanno libero accesso in tutti gli uffici e attività, salvo quelle nelle quali vengono venduti prodotti alimentari che possono essere direttamente contaminati dagli animali.
2. L'esercente/titolare/imprenditore ha comunque facoltà di non ammettere cani all'interno della propria attività.
3. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione mediante scritta o disegno.
4. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile, salvo il caso di attività di cui al comma 1.
5. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Siena, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio.

Art. 28 – Affidamento e adozione di cani – Prevenzione del randagismo

1. Il Comune di Siena riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte dei soggetti privati. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati.
2. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, il Comune di Siena, tramite opportuni accertamenti e controlli, verifica la popolazione canina presente sul proprio territorio. In particolare tali azioni saranno tese ad accertare che i cani abbiano tatuaggio o micro-chip e che quindi siano iscritti all'anagrafe canina.
3. I tatuaggi non più decifrabili dovranno essere sostituiti con applicazione del micro-chip secondo i termini e le modalità stabilite dalla vigente normativa in merito.

TITOLO V - GATTI ED ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 29 – Colonie Feline

1. I cittadini che accudiscono gli animali che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo in particolare non gettando direttamente il cibo sul suolo e asportando dopo ogni pasto gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso.
2. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina e il censimento della stessa avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune di Siena che potrà avvalersi della collaborazione della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda USL, delle Associazioni iscritte all'apposito albo e dei singoli cittadini che volontariamente si occupano della colonia.
3. Le associazioni di volontariato che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale, sono autorizzati all'alimentazione e alla cura dei gatti, presso qualsiasi habitat nel quale gli stessi trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata per le quali l'accesso è subordinato al consenso del proprietario.
4. I cittadini, singoli o associati, che accudiscono le colonie possono altresì collaborare con l'Azienda USL per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.
5. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il servizio veterinario della Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico.
6. Il Comune di Siena riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione dei gatti liberi o randagi da parte di soggetti privati quale prevenzione contro il randagismo e l'abbandono dei gatti stessi.

Art. 30 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, gli stessi non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo, all'interno della gabbia, dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono; per uno e fino a due esemplari adulti, due lati della gabbia dovranno essere cinque volte, ed un lato tre, la misura dell'apertura alare del volatile più grande; per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 31 – Contenimento numerico della popolazione di colombi

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi domestici inselvaticiti presenti territorio comunale per salvaguardarne la salute, tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, fatte salve norme di legge più restrittive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare alimenti ai colombi allo stato libero salvo il mangime medicato, somministrato esclusivamente da personale incaricato dal Comune;
 - b) entro il 31/12/2011, i proprietari degli stabili, siano essi di proprietà pubblica o privata, devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia.

Art. 32 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. La forma dell'acquario dovrà rispettare le caratteristiche etologiche di ogni specie permettendone il libero movimento e non dovrà avere forma sferica.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/81, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sotto specificati:

Violazione sanzione amministrativa

Art. 12, commi 1 e 2

Da € 100,00 a € 500,00.

Art. 18, comma 1

Da € 50,00 a € 150,00

Art. 18, comma 2

Da € 100,00 a € 500,00

Art. 31, comma 1 lettera a

Da € 80,00 a € 500,00

2. Altre violazioni al presente Regolamento, non previste nella tabella sovrastante, sono sanzionate con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Le sanzioni di cui a presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

Art. 34 – Inumazione di animali

1. Per gli animali deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario l'inumazione di animali di affezione in terreni privati qualora sia stato escluso ogni e qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed altri animali previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 35 - Vigilanza

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Regolamento gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, il personale del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Veterinaria, le Guardie Ambientali Volontarie e le Guardie Zoofile.

Art. 36 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme e le disposizioni comunali con esso incompatibili.